



**COMUNE di  
CASALETTO SPARTANO  
PROVINCIA DI SALERNO**



**REGOLAMENTO  
PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI  
SUL DEMANIO DEL  
COMUNE di CASALETTO SPARTANO (SA)**

**Il Redattore**  
**Dott.ssa Agr. Antonella Iudice**

---

**Il Sindaco**  
**Avv. Concetta Amato**

---

**Il Responsabile U.T.C.**  
**Geom. Francesco Rescigno**

---



*Ai sensi:*

- *R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267;*
- *R. D. 16 maggio 1926, n. 1126;*
- *L. 16 giugno 1927, n. 1766;*
- *R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332;*
- *L. R. del 17 marzo 1981, n. 11;*
- *L. 8 agosto 1985, n. 431;*
- *L. 22 gennaio 2004, n. 42;*
- *L.R. 7 maggio 1996, n. 11;*
- *R. R. 28 settembre 2017, n. 3;*
- *L. 20 novembre 2017, n. 168;*



## INDICE

<b>CAPITOLO 1 - MODALITÀ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DI USO CIVICO.....</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO I - INDIVIDUAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO E NORME DI RIFERIMENTO - TUTELA AMBIENTALE - NORME GENERALI.....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 1 - INDIVIDUAZIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 2 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 3 - COMPETENZA TERRITORIALE.....</b>	<b>1</b>
<b>ART. 4 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI USO CIVICO .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI USI CIVICI ESERCITABILI.....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 6 - NUOVE FORME DI GESTIONE DEGLI USI CIVICI.....</b>	<b>3</b>
<b>ART.7 - VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI (REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, n. 3267).....</b>	<b>4</b>
<b>ART.8 - PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERMANENTI.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 9 - DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 10 - DIVIETI.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 11 - AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TENDE E ROULOTTE .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 12 - DIVIETO DI SCARICO E DEPOSITO .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 13 - DIVIETO DI ABBANDONO (DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152, ART. 192) .....</b>	<b>9</b>
<b>TITOLO II - LEGNATICO.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 14 - RACCOLTA DELLA LEGNA.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 15 - DEROGA NELLA RACCOLTA DELLA LEGNA .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 16 - LEGNA DA LAVORO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 17 – NORMA DI RINVIO SPECIFICA PER LE PIANTE DI CASTAGNO .....</b>	<b>10</b>
<b>TITOLO III - PASCOLO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 18 - USO CIVICO DEL PASCOLO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 19 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 20 - COMPETENZA TERRITORIALE.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 21 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PASCOLO.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 22 - ESERCIZIO DEL PASCOLO.....</b>	<b>12</b>
<b>TITOLO IV - RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI SPONTANEI .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 23 - FINALITÀ.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 24 - CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDARI .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 25 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI RACCOLTA .....</b>	<b>13</b>



<b>TITOLO V - CASTAGNATICO</b> .....	13
<b>ART. 26 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI RACCOLTA</b> .....	13
<b>TITOLO VI - USO DELLE ACQUE PER ABBEVERARE ANIMALI</b> .....	14
<b>ART. 27 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO</b> .....	14
<b>CAPITOLO 2 : NORME PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI (Artt. da 132 a 139 del Regolamento regionale n. 3/2017)</b> .....	15
<b>TITOLO I – GENERALITÀ</b> .....	15
<b>ART. 28 - CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDARI</b> .....	15
<b>ART. 29 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA - AUTORIZZAZIONI</b> .....	15
<b>ART. 30 - PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO - CONDIZIONI DI RACCOLTA - DIVIETI</b> .....	17
<b>TITOLO II - FUNGHI EPIGEI</b> .....	17
<b>ART. 31 - FUNGHI - CONDIZIONI DI RACCOLTA - OBBLIGHI E DIVIETI</b> .....	17
<b>ART.32 - SEGNALETICA</b> .....	18
<b>ART. 33 - AUTORIZZAZIONI SPECIALI</b> .....	19
<b>TITOLO III - FUNGHI IPOGEI (TARTUFI)</b> .....	19
<b>ART. 34 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO</b> .....	19
<b>ART. 34 - ACCORGIMENTI</b> .....	19
<b>ART. 35 - MODALITÀ DI RICERCA E RACCOLTA</b> .....	19
<b>ART. 36 - CALENDARIO E ORARIO DI RACCOLTA</b> .....	20
<b>ART. 37 - OBBLIGHI</b> .....	20
<b>ART. 38 - DIVIETI</b> .....	20
<b>TITOLO IV - ORIGANO</b> .....	21
<b>ART. 39 - RACCOLTA</b> .....	21
<b>ART. 40 - ACCORGIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE</b> .....	21
<b>ART. 41 - LIMITE DI RACCOLTA</b> .....	21
<b>ART. 42 - PERIODO DI RACCOLTA</b> .....	21
<b>ART. 43 - DIVIETI</b> .....	21
<b>ART. 44 - DEROGHE</b> .....	22
<b>TITOLO V - ASPARAGI</b> .....	22
<b>ART. 45 - ACCORGIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE</b> .....	22
<b>ART. 46 - LIMITE DI RACCOLTA</b> .....	22
<b>ART. 47 - GIORNI DI RACCOLTA</b> .....	22
<b>ART. 48 - INIZIO PERIODO DI RACCOLTA</b> .....	22
<b>ART. 49 - MODALITÀ DI RACCOLTA</b> .....	22
<b>ART. 50 - DIVIETI</b> .....	23



<b>ART. 51 - DEROGHE</b> .....	23
<b>TITOLO VI - FRAGOLE</b> .....	23
<b>ART. 52 - ACCORGIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE</b> .....	23
<b>ART. 53 - LIMITI DI RACCOLTA</b> .....	23
<b>ART. 54 - GIORNI DI RACCOLTA</b> .....	24
<b>ART. 55 - INIZIO PERIODO DI RACCOLTA</b> .....	24
<b>ART. 56 - MODALITÀ DI RACCOLTA</b> .....	24
<b>ART. 57 - DIVIETI</b> .....	24
<b>ART. 58 - DEROGHE</b> .....	24
<b>CAPITOLO 3: REGOLAMENTO DEL PASCOLO</b> ( <i>Articolo n. 18 della L. R. n. 11/96, Artt. dal n. 126 al n. 131 del Regolamento regionale n. 3/2017</i> ) .....	25
<b>ART. 59 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO</b> .....	25
<b>ART. 60 - COMPETENZA TERRITORIALE</b> .....	25
<b>ART. 61 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PASCOLO</b> .....	25
<b>ART. 62 - ESERCIZIO DEL PASCOLO</b> .....	26
<b>ART. 63 - DIVIETO DI PASCOLO</b> .....	26
<b>ART. 64 - LICENZA DI PASCOLO E FIDA PASCOLO</b> .....	28
<b>ART. 65 - PASCOLO ABUSIVO</b> .....	28
<b>ART. 66 - TIPOLOGIA CAPI DI BESTIAME</b> .....	29
<b>ART. 67 - FIDA ALTRUI</b> .....	29
<b>ART. 68 - CUSTODIA DEL BESTIAME</b> .....	29
<b>ART. 69 - PRESCRIZIONI PER LA FIDA</b> .....	29
<b>ART. 70 - PRODUTTIVITÀ DEI PASCOLI</b> .....	30
<b>ART. 71 – CARICO DI BESTIAME - DURATA E PERIODO DEL PASCOLO</b> .....	30
<b>ART. 72- TERRITORI DI PASCOLO</b> .....	31
<b>ART. 73 - CONTROLLO SANITARIO DEL BESTIAME AMMESSO AL PASCOLO</b> .....	36
<b>ART. 74 - CERTIFICATO DI LICENZA DI PASCOLO</b> .....	36
<b>ART. 75 - MIGLIORAMENTO COLTURALE</b> .....	36
<b>ART. 76 - SANZIONE PER PASCOLO NON AUTORIZZATO</b> .....	36
<b>ART. 77 - ADEMPIMENTI</b> .....	36
<b>ART. 78 - TASSA DI FIDA PASCOLO</b> .....	37
<b>ART. 79 - DOMANDA DI FIDA PASCOLO</b> .....	37
<b>ART. 80 - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI RICHIEDENTI LA FIDA PASCOLO</b> .....	38
<b>ART. 81 - EVENTUALE GRADUATORIA FIDA</b> .....	38
<b>ART. 82 - PAGAMENTO DELLA TASSA DI FIDA PASCOLO</b> .....	38



<b>ART. 83 - NORMA DI RINVIO</b> .....	39
<b>ART. 84 - DIVIETI</b> .....	39
<b>ART. 85 - ACCERTAMENTI</b> .....	39
<b>ART. 86 - GRADUATORIA CRITERI DI DEMERITO</b> .....	40
<b>ART. 87 - PASCOLO ANTICIPATO O POSTICIPATO</b> .....	40
<b>ART. 88 - SANZIONI</b> .....	40
<b>ART. 89 - TARIFFE DI FIDA PASCOLO</b> .....	40
<b>ART. 90 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DI FIDA</b> .....	41
<b>ART. 91 - CONTROLLI</b> .....	41
<b>ART. 92 - MODIFICHE</b> .....	41
<b>ART. 93 - RINVIO</b> .....	41
<b>CAPITOLO 4 – MISURE DI CONSERVAZIONE IN AREA ZSC IT 8050022 ‘MONTAGNE DI CASALBUONO’</b> .....	42
<b>ART. 94 – INTRODUZIONE</b> .....	42
<b>ART. 95 – OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE</b> .....	42
<b>ART. 96 – MISURE DI CONSERVAZIONE</b> .....	43
<b>ART. 97 – MISURE REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE</b> .....	44
<b>CAPITOLO 5 – SANZIONI AMMINISTRATIVE</b> .....	47
<b>ART. 98 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE (L.R. 11/96, Allegato C, art. 47 e tabella B.bis, art.178.bis del Regolamento regionale n. 3/2017)</b> .....	47



# **CAPITOLO 1 - MODALITÀ DI GODIMENTO E STATO DEI DIRITTI DI USO CIVICO**

## **TITOLO I - INDIVIDUAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO E NORME DI RIFERIMENTO - TUTELA AMBIENTALE - NORME GENERALI**

### **ART. 1 - INDIVIDUAZIONE**

**1.** I comprensori demaniali gravati da usi civici del Comune di Casaleto Spartano sono quelli attribuiti a detto Ente in esecuzione dell'Ordinanza commissariale del 16 settembre 1935, approvata con Regio Decreto del 11 giugno 1936.

**2.** I predetti comprensori sono analiticamente individuati e descritti nell'allegato Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli del 24 settembre 1936 con il quale vengono assegnati alla Categoria "A" in base al disposto dell'articolo 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

### **ART. 2 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

**1.** La disciplina del diritto di uso civico, il cui esercizio avviene sul demanio del Comune di Casaleto Spartano, Provincia di Salerno, è regolamentato con apposito Regolamento comunale e si iscrive nella normativa sancita dalle Leggi Regionali 17 marzo 1981, n. 11, e 7 maggio 1996, n. 11, alle Linee di indirizzo per l'esercizio delle funzioni in materia di Usi Civici approvate con Delibera di Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 61, nonché nella Legge 16 giugno 1927, n. 1766, e nel Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332.

**2.** Il Regolamento degli usi civici è approvato dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti della DGR n. 61/2015.

### **ART. 3 - COMPETENZA TERRITORIALE**

I soggetti di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni e le piante di castagno che ne sono gravati, così come individuati nel richiamato Decreto del Regio Commissario di assegnazione alla categoria "A".



#### **ART. 4 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI USO CIVICO**

1. All'esercizio dell'uso civico, nelle sue differenti configurazioni territoriali, hanno diritto, esclusivamente, i cittadini del Comune di Casaleto Spartano.
2. Sono fatte salve le relative posizioni ed equiparati ai cittadini del Comune di Casaleto Spartano (purché in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e del pagamento dei canoni pregressi ed attuali, entro due anni dall'approvazione del Regolamento comunale degli usi civici da parte della Regione Campania ai sensi e per gli effetti della DGR n. 61/2015) esclusivamente coloro che risultano assegnatari di aree gravate da uso civico del pascolo e/o affitto e/o di diritto di livello precedentemente all'entrata in vigore del predetto regolamento e per un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore dello stesso.
3. I cittadini residenti nel Comune per un periodo di non meno di due anni.
4. Coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di Casaleto Spartano ed ivi residenti;
5. È facoltà del Sindaco, concedere tale diritto anche a persone non residenti, fatte salve apposite autorizzazioni.
6. L'Amministrazione comunale, tramite Delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o Castagneti gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

#### **ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI USI CIVICI ESERCITABILI**

1. Gli usi civici che possono esercitarsi, alla luce dei Decreti di assegnazione a categoria sono esclusivamente quelli di cui alla categoria "A" della Legge 1766/ 1927 ovvero:
  - a. il bosco, attraverso il legnatico (raccolta della legna secca) ed il castagnatico;
  - b. il pascolo permanente;
  - c. la raccolta di tutti i prodotti secondari spontanei della terra non protette da speciali leggi ed altri, come appresso specificato;
  - d. l'uso delle acque per abbeverare animali;
  - e. la semina.
2. Il diritto di uso civico del castagnatico, facendo seguito alla nuova classificazione assegnata al castagneto da frutto dalla L. R. 31 marzo 2017, n.10, è regolato da apposito Regolamento del castagno fatto salvo la raccolta delle castagne nell'ambito dei boschi di castagno destinati alla produzione legnosa.





3. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera dell'organo competente, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

4. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L. R. n. 11/81 e dell'art. 46 del R. D. n. 332/1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari, nonché al sostegno delle attività agro-silvo-pastorali e industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

#### **ART. 6 - NUOVE FORME DI GESTIONE DEGLI USI CIVICI**

1. Gli usi civici potranno essere esercitati oltre che dai singoli cittadini, anche da associazioni di abitanti residenti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi nel numero determinato di volta in volta dal Sindaco, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei, ecc.), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, che saranno subordinate alle disposizioni vigenti (Leggi Regionali n. 11/1981, n. 11/1996), previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo. Ove sussistano terre accorpate e si è costituita la cooperativa di cui all'art. 6 o all'art. 14 della L. R. n. 11/1981, il Comune, quale socio che concede le terre, richiede un progetto d'impresa per attività plurime integrate di piena valorizzazione delle risorse sulla scorta del piano di sviluppo previsto, per l'insieme delle terre pubbliche, dall'articolo 5.

2. L'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo è concessa laddove ricorrono le condizioni e fatte salve le disposizioni del titolo V del Regolamento regionale n. 3/2017 e di altri vincoli esistenti.

3. Il progetto d'impresa dovrà assicurare una elevata produttività nei vari comparti produttivi anche in base a nuove tecnologie, puntando, in pari tempo, su maggiori e articolate produzioni e su loro interconnessioni nell'ambito di un rigoroso rispetto ambientale ai fini di un aumento di reddito e di occupazione per la cooperativa, aperta a tutti i produttori agricoli, lasciando per gli aventi diritto all'uso civico non soci, una aliquota delle terre (anch'esse valorizzate in base al progetto citato) per esercitare tale diritto "uti singuli" (nell'ambito dell'art. 1021 del Codice Civile per lo stretto fabbisogno familiare) e nei limiti non ostativi del progetto di piena valorizzazione delle risorse quale uso civico moderno nell'interesse generale della popolazione.



4. Il progetto d'impresa ed il piano complessivo di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n.11/1981, potrà essere affidato, ai fini innanzi citati, ai gruppi di Società di progettazione pubbliche nazionali specializzate, con l'apporto dell'Università e/o del MIPAAF., di Società delle Organizzazioni Professionali agricole per specificare attività, oltre che di Enti Regionali, o di Società e Gruppi di progettazioni locali competenti.
5. Al gruppo partecipa, come momento determinante, sia la cooperativa che il Comune, Ente esponentiale anche degli interessi degli aventi diritto all'uso civico, con il conferimento delle terre comuni da mutarsi di destinazione per successiva concessione dell'art. 2 della Legge Regionale n.11/1981, art. 12 della Legge n. 1766/1927, e art. 41 del Regio Decreto n. 332/1928.
6. Le terre non ancora utilizzate nel senso ora indicato o non affidate in comodato per allargare la maglia poderale ai sensi dell'art. 9 della citata Legge Regionale n.11/1981, formano oggetto di elaborazione del piano di cui all'art. 5, realizzando intanto opere e strutture di miglioramento pur nelle condizioni e nei rapporti esistenti con l'esplicita clausola di inquadrarli nella soluzione più organica indicata, evitando di preconstituire situazioni ostative. Tutte le attività in precedenza indicate debbono tener conto del rigoroso rispetto e tutela dell'ambiente.
7. L'Amministrazione comunale diventa socio dell'impresa cooperativa, con una quota non inferiore al 51%, conferendo come sua quota capitale le terre di uso civico ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
8. Il consiglio di amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori locali con prevalenza dei naturali residenti e/o loro eredi, con la quota di almeno il 49%.
9. Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell'impresa cooperativa possono essere determinate annualmente dall'Amministrazione comunale.

**ART.7 - VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI (REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, n. 3267)**

I boschi demaniali, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni, strade o fabbricati dalla caduta di frane, dal rotolamento di sassi, dallo scorrimento delle acque, dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta della Provincia o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione.



## **ART.8 - PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERMANENTI**

1. Essendo il territorio demaniale del Comune di Casaleto Spartano gravato da usi civici e soggetto al vincolo idrogeologico, per i terreni demaniali vincolati, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione dell'Ente delegato competente in relazione al Regolamento regionale n. 3/2017 (Titolo V) ed alle modalità da essa prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire danni per la stabilità o turbare il regime delle acque.
2. È vietata la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.

## **ART. 9 - DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI**

1. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.
3. Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, può, comunque, variare di anno in anno e viene individuato con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
4. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.
5. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.
6. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.
7. Nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano.



**8.** Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9,00 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.

**9.** L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.

**10.** È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, viene attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.

**11.** È consentito l'uso della tecnica del fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla L. R. 13 giugno 2016, n. 20, nei seguenti ambiti:

**a.** prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi, anche in contesto urbano-forestale;

**b.** gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, della tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;

**c.** attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle altre specie arboree, all'abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l'impianto, al controllo della vegetazione invasiva;

**d.** ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del fuoco prescritto;

**e.** formazione del personale addetto alle attività antincendio;

**f.** sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione degli incendi e dell'autoprotezione.



**12.** Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono altresì considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalcatore dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.

**13.** Sono considerati interventi di prevenzione e lotta degli incendi quelli finalizzati alla realizzazione di fasce tagliafuoco.

**14.** Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.

**15.** Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, frontisti delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.

**16.** I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.

**17.** È fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.

**18.** È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.

**19.** È demandata alla competenza del Sindaco l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii..



**20.** Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.

#### **ART. 10 - DIVIETI**

**1.** È severamente vietato:

- a.** il transito con qualsiasi automezzo sulle piste d'esbosco, sulle strade di servizio forestale e nell'interno di zone boscate e su qualunque altro percorso se non preventivamente autorizzato;
- b.** praticare motocross;
- c.** il parcheggio in aree erbose;
- d.** lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro corso d'acqua automobili e altri mezzi di trasporto;
- e.** fare il bucato attraverso l'uso di saponi, detersivi ed altro;
- f.** la raccolta di fogliame, di terriccio, di rarità botaniche, di semi e di muschio;
- g.** il danneggiamento di alberi, arbusti e fiori;
- h.** nell'interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi, l'impianto di fornaci, depositi e/o fabbriche di qualsiasi genere, che possano innescare incendio ed esplosioni.

**2.** Sono altresì vietate le seguenti attività:

- a.** far brillare mine;
- b.** usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- c.** usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace;
- d.** compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.

#### **ART. 11 - AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TENDE E ROULOTTE**

**1.** È consentita l'installazione, previa autorizzazione scritta del Sindaco, di tende e roulotte nei posti fissi che l'Amministrazione individuerà.

**2.** Ogni violazione al presente articolo comporta la confisca del prodotto, il ripristino dei luoghi e verranno applicate le disposizioni degli artt. 624 e 626 del Codice Penale, delle leggi Forestali e di Polizia Forestale.



## **ART. 12 - DIVIETO DI SCARICO E DEPOSITO**

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, è vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua nei boschi, pascoli e prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico, salvo i luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune.

## **ART. 13 - DIVIETO DI ABBANDONO (DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152, ART. 192)**

1. È vietato l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

## **TITOLO II - LEGNATICO**

### **ART. 14 - RACCOLTA DELLA LEGNA**

1. L'uso civico del legnativo in generale s'intende esteso a quella parte del territorio demaniale del Comune gravato da usi civici, assegnati alla categoria "A" dai decreti già richiamati, in virtù dell'art. 11 della Legge n. 1766/1927.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie e nei terreni privi di assegnazione.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
5. È vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del comando di polizia municipale del Comune di Casaleto Spartano o dal personale addetto dell'amministrazione comunale.



7. È vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori del Comune di Casaleto Spartano della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

#### **ART. 15 - DEROGA NELLA RACCOLTA DELLA LEGNA**

1. In deroga al precedente art. 14 l'amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell'art. 4, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune.

2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'Amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo.

#### **ART. 16 - LEGNA DA LAVORO**

Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori.

#### **ART. 17 – NORMA DI RINVIO SPECIFICA PER LE PIANTE DI CASTAGNO**

Per il taglio delle piante di castagno e la trasformazione in castagneti da frutto, definiti ai sensi della L. R. 10/2017, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017 e successive Norme e Regolamenti.

### **TITOLO III - PASCOLO**

#### **ART. 18 - USO CIVICO DEL PASCOLO**

L'uso civico del pascolo è disciplinato con apposito Regolamento del pascolo, redatto ed approvato ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 11/96 e delle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017.

#### **ART. 19 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge n. 1766/1927 (Regolamento di Esecuzione approvato con R. D. n. 332/1928), alle L. R. n. 11/1981, ss.mm.ii., della L. R. n. 11/1996 e ss.mm.ii. nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni e contenute nelle vigenti delle prescrizioni di





massima e di polizia forestale vigenti - P.M.P.F. – di cui al Regolamento regionale n. 3/2017, ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale ed è subordinato ai provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale in concomitanza delle predette P.M.P.F..

#### **ART. 20 - COMPETENZA TERRITORIALE**

**1.** I soggetti di cui al successivo punto 21, comma a, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del 16 settembre 1935 n. 27.

**2.** I soggetti di cui al successivo punto 21, comma b, nel rispetto delle Leggi Nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo terreni pascolivi non gravati da uso civico di categoria A non inclusi nel predetto Decreto Commissariale.

#### **ART. 21 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PASCOLO**

**1.** All'esercizio del pascolo sul territorio del Comune di Casaleto Spartano, gravato da diritto di uso civico di categoria A, hanno diritto:

**a.** i cittadini residenti del Comune titolari di tale diritto;

**b.** coloro che, fatte salve le relative posizioni, sono equiparati ai cittadini residenti del Comune di Casaleto Spartano, sono in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, e risultano assegnatari di aree pascolabili (art. 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravate da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del regolamento degli usi civici di cui al precedente articolo 4.

**2.** All'esercizio del pascolo sul territorio del Comune di Casaleto Spartano, non gravato da diritto di uso civico di categoria A, possono concorrere sia i cittadini residenti del Comune che quelli non residenti.

**3.** L'Amministrazione comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di aree pascolabili (art. 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravati da uso civico e/o affitto.

**ART. 22 - ESERCIZIO DEL PASCOLO**

1. L'estensione della superficie pascoliva del Comune di Casaleto Spartano è di complessivi ettari così come individuati nel Piano di Gestione Forestale dell'Ente, vigente per il decennio ripartita come di seguito:

Tipologia	Superficie gravata da Uso civico (Ha)	Assenza di Uso civico (Ha)	Totale (Ha)
Terreni pascolivi (art. 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)	1.878,9107	186,8643	2.065,7750
Boschi pascolabili (art. 127 del Regolamento regionale n. 3/2017)	225,3070	65,7571	291,0641
<b>TOTALE</b>	<b>2.104,2177</b>	<b>252,6214</b>	<b>2.356,8391</b>

2. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso, principalmente, a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in virtù dell'art. 11 della Legge n. 1766/1927 ed è esercitato nel rispetto degli artt. 18 e 31 (comma 6) della L.R. 11/1996.

3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 3/2017 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, nonché del Piano di Gestione Forestale.

**TITOLO IV - RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI SPONTANEI****ART. 23 - FINALITÀ**

1. Il Comune di Casaleto Spartano, in accordo con le indicazioni contenute nel capitolo n. 2 rubricato "Norme per la raccolta dei prodotti secondari" (redatto ai sensi dell'art. 105 del Regolamento regionale n. 3/2017), del presente Piano di Gestione Forestale, con apposito regolamento di cui al precedente punto 4, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge quadro 6/12/1991, n. 394, nonché dalle norme dettate dalle Leggi Regionali 1/9/1993, n. 33, ss.mm.ii., 25/11/1994, n. 40, 20/6/2006, n. 13, 24/7/2007, n. 8, e del Regolamento regionale n. 3/2017, disciplina sul proprio territorio in uso civico la raccolta dei prodotti secondari allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare gli interessi della popolazione locale.



2. Restano salve le discipline dettate dalla legislazione della Regione Campania in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei spontanei, purché compatibili con le norme di cui al precedente punto, a fini di tutela della conservazione della natura.

#### **ART. 24 - CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDARI**

Sono considerati prodotti secondari le tipologie di prodotti elencati nel punto 1 del capitolo n. 2 relativo alle “Norme per la raccolta dei prodotti secondari”.

#### **ART. 25 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI RACCOLTA**

1. All’esercizio della raccolta dei prodotti secondari sul territorio del Comune di Casaleto Spartano, gravato da diritto di uso civico di categoria A, hanno diritto i cittadini così come individuati nel precedente articolo 4.

2. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all’amministrazione comunale il rilascio di un’autorizzazione in cui siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati per la raccolta, i quantitativi ammessi.

3. Le disposizioni di cui al precedente punto non si applicano alla ricerca e raccolta di funghi e tartufi in quanto prodotti del sottobosco soggetti a specifica normativa nazionale e regionale sempre che non rientrino in aree demaniali soggette a uso civico regolamentato e, per i soli tartufi, siano riconosciute quali tartufaie naturali o controllate ai sensi della normativa suddetta.

### **TITOLO V - CASTAGNATICO**

#### **ART. 26 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI RACCOLTA**

1. All’esercizio della raccolta delle castagne nei boschi di castagno destinati alla produzione legnosa sul territorio del Comune di Casaleto Spartano, gravato da diritto di uso civico di categoria A, hanno diritto i cittadini così come individuati nel precedente articolo 4.

2. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta delle castagne deve chiedere all’amministrazione comunale il rilascio di un’autorizzazione in cui siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta ed i quantitativi ammessi.



## **TITOLO VI - USO DELLE ACQUE PER ABBEVERARE ANIMALI**

### **ART. 27 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO**

1. All'abbeveraggio del bestiame sul territorio del Comune di Casaleto Spartano, gravato da diritto di uso civico di categoria A, hanno diritto:

- a.** i cittadini residenti del Comune titolari di tale diritto;
- b.** coloro che, fatte salve le relative posizioni, sono equiparati ai cittadini residenti del Comune di Casaleto Spartano, sono in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, e risultano assegnatari di aree pascolabili (art. 100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravate da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del regolamento degli usi civici di cui al precedente articolo 4.



## CAPITOLO 2 : NORME PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI (*Artt. da 132 a 139 del Regolamento regionale n. 3/2017*)

### TITOLO I – GENERALITÀ

#### ART. 28 - CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SECONDARI

Sono considerati prodotti secondari le seguenti tipologie di prodotti:

1	<i>alloro</i>	13	<i>mirtilli (bacche)</i>
2	<i>asparagi selvatici</i>	14	<i>mirto</i>
3	<i>campioni di roccia e fossili.</i>	15	<i>more di rovo</i>
4	<i>cardi</i>	16	<i>muschi</i>
5	<i>corniolo (bacche)</i>	17	<i>origano</i>
6	<i>erica</i>	18	<i>piante da fiore (bulbose e non) e parti di esse</i>
7	<i>felci</i>	19	<i>pungitopo</i>
8	<i>fragole</i>	20	<i>rosmarino</i>
9	<i>funghi epigei, commestibili o meno</i>	21	<i>strame</i>
10	<i>funghi ipogei (tartufi)</i>	22	<i>timo</i>
11	<i>ginepro (galbulo)</i>	23	<i>vischio</i>
12	<i>lamponi</i>	24	<i>vitalbe (cime)</i>

#### ART. 29 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA - AUTORIZZAZIONI

1. Nel territorio demaniale del Comune l'estrazione e la raccolta dei prodotti di cui al precedente punto 1, può essere effettuato liberamente, tutti i giorni della settimana.
2. Ogni altra persona non residente che intenda procedere alla raccolta dei prodotti del sottobosco deve chiedere all'amministrazione comunale il rilascio di un'autorizzazione in cui siano indicati: il soggetto abilitato alla raccolta, la data di raccolta, la zona o le zone di raccolta, gli strumenti utilizzati



per la raccolta, i quantitativi ammessi. Dette disposizioni non si applicano alla ricerca e raccolta di funghi e tartufi in quanto prodotti del sottobosco soggetti a specifica normativa nazionale e regionale sempre che non rientrino in aree demaniali soggette a uso civico regolamentato e, per i soli tartufi, siano riconosciute quali tartufaie naturali o controllate ai sensi della normativa suddetta.

**3.** La Giunta Comunale può fissare il pagamento di una determinata somma di danaro, a fronte del rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma precedente, da destinarsi a finanziare azioni di salvaguardia e conservazione della natura e delle suddette specie protette. Il limite massimo di raccolta è fissato dal successivo comma.

**4.** Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, previo rilascio della scheda di autorizzazione di cui al comma “3”, sono le seguenti:

<i>alloro</i>	<i>n. 25 rami</i>	<i>mirto</i>	<i>Kg 0,3</i>
<i>asparagi selvatici</i>	<i>Kg 0,75</i>	<i>more di rovo</i>	<i>Kg 0,5</i>
<i>cardi</i>	<i>Kg 0,25</i>	<i>muschi</i>	<i>Kg 0,2</i>
<i>corniolo (bacche)</i>	<i>Kg 0,75</i>	<i>origano</i>	<i>nr. 50 aste floreali</i>
<i>erica</i>	<i>nr. 50 rami</i>	<i>pungitopo</i>	<i>nr. 25 rami</i>
<i>fragole</i>	<i>Kg 0,3</i>	<i>rosmarino</i>	<i>nr. 25 rami</i>
<i>funghi epigei, commestibili o meno</i>	<i>Kg 3,0</i>	<i>Strame e terriccio</i>	<i>art. 134, Regolamento regionale n. 3/2017</i>
<i>funghi ipogei (tartufi)</i>	<i>Kg 2,0</i>	<i>timo</i>	<i>Kg 0,2</i>
<i>ginepro (galbulo)</i>	<i>Kg 0,5</i>	<i>vischio</i>	<i>nr. 1 ramo fruttifero</i>
<i>lamponi</i>	<i>Kg 0,5</i>	<i>vitalbe (cime)</i>	<i>Kg 0,25</i>
<i>mirtilli (bacche)</i>	<i>Kg 0,75</i>		

**5.** Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un unico cespo di funghi concresciuti, detto limite può essere superato.



### **ART. 30 - PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO - CONDIZIONI DI RACCOLTA - DIVIETI**

- 1.** Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale è necessario praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
- 2.** È vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti fiori, frutti, e semi).
- 3.** La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche, con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni, è comunque vietata durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
- 4.** È vietato estirpare, o comunque, danneggiare i prodotti del sottobosco in genere. È vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di cinque anni dalla fine dei lavori.
- 5.** Nel caso particolare dei funghi e tartufi (Punti II e III), durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine e per non compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante forestali ed i funghi.
- 6.** Per limitare i danni derivanti da una continua e progressiva degradazione delle aree boscate demaniali il Comune può, con apposita ordinanza sindacale, stabilire opportune rotazioni per la raccolta dei prodotti considerati nelle presenti indicazioni.
- 7.** Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietarne temporaneamente (fermo biologico) la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività risulta compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologiche o fisico-chimiche, sulla base di apposite segnalazioni di cittadini, utenti o Autorità preposte ad attività di controllo territoriale.

## **TITOLO II - FUNGHI EPIGEI**

### **ART. 31 - FUNGHI - CONDIZIONI DI RACCOLTA - OBBLIGHI E DIVIETI**

- 1.** La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla L. R. del 24 luglio 2007, n. 8.



2. Nel caso particolare dei funghi, nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dei funghi spontanei, commestibili e non, è ammessa in quantità non superiore a quelle stabilite dall'art. 6 della L. R. n. 8/2007 (tre (3) chilogrammi al giorno a persona elevabili a 10 kg per i cercatori professionali).
3. In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dei funghi, l'Amministrazione Comunale in accordo con le strutture regionali, può disporre che la norma di cui al precedente comma non si applichi in determinati ambiti del territorio comunale (fermo biologico).
4. I funghi, durante la ricerca e la raccolta (quantitativo massimo per raccolta Kg. 3.00 per persona) dovranno essere contenuti in cestelli di vimini o altro, tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore, per facilitarne la diffusione delle spore e la riproduzione;
5. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili.
6. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati rigidi;
7. Durante la raccolta dei funghi, è fatto divieto assoluto:
  - a. strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo; essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
  - b. utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi che possano provocare il danneggiamento dello strato umifero del suolo;
  - c. raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
  - d. porre i funghi raccolti in sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi, i quali impediscono la disseminazione;
  - e. raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione perché inutili per la propagazione della specie fungina;
  - f. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo stato umifero o la cotica erbosa del terreno.
8. È vietato, effettuare la raccolta dei funghi un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui alla L. R. n. 8/2007.

#### **ART.32 - SEGNALETICA**

Il Comune provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali, di tabelle indicanti le norme di raccolta previste per le suddette aree.





### **ART. 33 - AUTORIZZAZIONI SPECIALI**

Come previsto dalla L. R. n. 8/2007, art. 4 comma 12, le autorità competenti possono autorizzare la raccolta di funghi per scopi didattici o scientifici.

## **TITOLO III - FUNGHI IPOGEI (TARTUFI)**

### **ART. 34 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

L'esercizio per la raccolta dei tartufi, si esercita in conformità alla Legge del 16 dicembre 1985, n. 752, alla L. R. del 20 maggio 2006, n. 13, e ss.mm.ii., al Regolamento regionale di attuazione del 24 luglio 2007, n. 3, ed a quanto riportato nel Piano di Assestamento Forestale del Comune nonché nei limiti e modalità previste dalle presenti indicazioni.

### **ART. 34 - ACCORGIMENTI**

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta dei tartufi nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
2. Durante le operazioni di ricerca e raccolta vengono adottati gli accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

### **ART. 35 - MODALITÀ DI RICERCA E RACCOLTA**

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi.
3. Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto.
4. Il prelievo del tartufo è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato.
5. La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi, fatto salvo quanto disposto al comma 5 dell'articolo 3 della L. R. n. 13/2006 e dall'art. 1 comma 1 lettera b) della L. R. 27 giugno 2011, n. 9.



## **ART. 36 - CALENDARIO E ORARIO DI RACCOLTA**

1. Il calendario di raccolta dei tartufi, di cui all'articolo 7, comma 2, della L. R. n. 13/2006, è il seguente:

- *Tuber mesentericum* Vitt. (Tartufo nero ordinario o Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 1° settembre al 15 aprile;
- *Tuber aestivum* Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1° maggio al 30 novembre;
- *Tuber uncinatum* Chatin (Tartufo uncinato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- *Tuber borchii* Vitt. o *T. albidum* Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1° gennaio al 30 aprile;

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta.

## **ART. 37 - OBBLIGHI**

1. Le buche aperte nel terreno dai cani o da appositi attrezzi per la ricerca dovranno essere subito riempite con la stessa terra rimossa.

2. Possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi.

## **ART. 38 - DIVIETI**

1. È vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine) per la durata di 5 anni dalla fine dei lavori.

2. Sono in ogni caso vietati:

- a. la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difforni da quelli previsti dal precedente articolo 10;
- b. la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti al precedente articolo 35;
- c. la lavorazione andante (zappatura) delle tartufaie;
- d. la ricerca e la raccolta senza il tesserino di cui al precedente punto 11;
- e. la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
- f. l'apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
- g. il commercio di tartufi freschi 15 giorni dopo il termine dal periodo di raccolta;
- h. la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste dall'articolo 2 della Legge n.752/85 e ss.mm.ii.;



- i. la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati.

## **TITOLO IV - ORIGANO**

### **ART. 39 - RACCOLTA**

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta dell'origano è consentita in quantità non superiore a 50 aste fiorali al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

### **ART. 40 - ACCORGIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE**

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
2. Nel caso particolare dell'origano, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

### **ART. 41 - LIMITE DI RACCOLTA**

La raccolta dell'origano dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni.

### **ART. 42 - PERIODO DI RACCOLTA**

La raccolta dell'origano deve avvenire a partire dalla data del 1° agosto o comunque quando la pianta è in uno stato maturo.

### **ART. 43 - DIVIETI**

1. È vietato:

- a. estirpare l'origano dall'apparato radicale;
- b. la raccolta dell'origano a partire dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00;
- c. danneggiare o distruggere le piante di origano sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
- d. il commercio dell'origano;



e. al fine della conservazione e della propagazione della specie, a raccolta nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

2. L'origano, durante la raccolta non dovrà essere assolutamente portato in contenitori di qualunque specie e tipo, in modo da consentire, durante la raccolta stessa, la caduta sul suolo dei semi, per facilitarne la diffusione e la riproduzione.

#### **ART. 44 - DEROGHE**

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione dell'origano, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio demaniale.

### **TITOLO V - ASPARAGI**

#### **ART. 45 - ACCORGIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE**

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta della pianta aromatica nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.

2. Nel caso particolare degli asparagi, durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

#### **ART. 46 - LIMITE DI RACCOLTA**

La raccolta degli asparagi deve essere effettuata con le modalità previste dalle presenti indicazioni.

#### **ART. 47 - GIORNI DI RACCOLTA**

Nell'ambito del territorio demaniale del Comune la raccolta degli asparagi è consentita in quantità non superiore a kg. 0,75 al giorno per persona prevista di idonea tessera di autorizzazione.

#### **ART. 48 - INIZIO PERIODO DI RACCOLTA**

La raccolta degli asparagi deve avvenire a partire dalla data del 1° aprile.

#### **ART. 49 - MODALITÀ DI RACCOLTA**

L'asparago va raccolto mediante spezzamento alla base dello stelo oppure con taglio con mezzi idonei.



#### **ART. 50 - DIVIETI**

É vietato:

1. estirpare gli asparagi dall'apparato radicale (zampa);
2. raccogliere gli asparagi a partire dalle ore 21,00 fino alle ore 9,00;
3. raccogliere gli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre;
4. danneggiare o distruggere le piante di asparagi sul terreno e usare nella raccolta, falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
5. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
6. il commercio degli asparagi;
7. per la conservazione e la propagazione della specie, raccogliere gli asparagi nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine);
8. raccogliere gli asparagi nelle aree percorse dal fuoco per un anno.

#### **ART. 51 - DEROGHE**

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione degli asparagi, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni di sopra non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.

### **TITOLO VI - FRAGOLE**

#### **ART. 52 - ACCORGIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE**

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del territorio demaniale del Comune è necessario praticare la raccolta delle fragole nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta.
2. Durante le operazioni di raccolta vengono adottati i seguenti accorgimenti atti a non danneggiare lo strato del suolo e gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie.

#### **ART. 53 - LIMITI DI RACCOLTA**

La raccolta delle fragole dovrà essere effettuata con i limiti e le modalità previste dalle presenti indicazioni.



#### **ART. 54 - GIORNI DI RACCOLTA**

Nell'ambito del territorio comunale, la raccolta delle fragole è consentita in quantità non superiore a Kg 0,3 al giorno per persona provvista di idonea tessera di autorizzazione.

#### **ART. 55 - INIZIO PERIODO DI RACCOLTA**

La raccolta delle fragole deve avvenire a partire dalla data del 1° giugno.

#### **ART. 56 - MODALITÀ DI RACCOLTA**

La fragola va raccolta a mano con o senza le brattee facendo attenzione a non strappare il picciolo.

#### **ART. 57 - DIVIETI**

È vietato:

1. estirpare ed asportare le piantine;
2. danneggiare o distruggere le piantine;
3. calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta, lo strato umifero del terreno;
4. il commercio delle fragole;
5. la raccolta delle fragole nelle aree percorse dal fuoco;
6. al fine della conservazione e della propagazione della specie, la raccolta delle fragole nelle aree rimboschite o soggette a interventi selvicolturali (tagli, conversione in alto fusto, semine).

#### **ART. 58 - DEROGHE**

In considerazione dello stato di conservazione dell'ecosistema vegetale e delle particolari condizioni di produzione delle fragole, l'Amministrazione Comunale, può disporre che le disposizioni sopra enunciate non si applichino in determinati ambiti del territorio comunale.



### **CAPITOLO 3: REGOLAMENTO DEL PASCOLO (*Articolo n. 18 della L. R. n. 11/96, Artt. dal n. 126 al n. 131 del Regolamento regionale n. 3/2017*)**

#### **ART. 59 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto del 26 febbraio 1928, n. 332), alle L. R. del 17 marzo 1981, n. 11 e ss.mm.ii., alla L. R. 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in esso contenute ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale.

#### **ART. 60 - COMPETENZA TERRITORIALE**

1. I soggetti di cui al successivo articolo 61, comma 1, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del 16 settembre 1935 n. 27.

2. I soggetti di cui al successivo articolo 61, comma 2, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo sui terreni pascolivi non gravati da uso civico di categoria A non inclusi nel predetto Decreto Commissariale.

#### **ART. 61 - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PASCOLO**

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del Comune di Casaleto Spartano, gravato da diritto di uso civico di categoria "A", hanno diritto:

- a. i cittadini residenti del Comune titolari di tale diritto;
- b. sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini residenti del Comune di Casaleto Spartano, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di aree pascolabili (artt.100, 126 e 127 del Regolamento regionale n. 3/2017) gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all'entrata in vigore del presente regolamento.



2. All'esercizio del pascolo sul territorio del Comune di Casaletto Spartano, non gravato da diritto di uso civico di categoria "A", possono concorrere sia i cittadini residenti del Comune che quelli non residenti.

3. L'Amministrazione Comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di aree pascolabili gravate da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

#### **ART. 62 - ESERCIZIO DEL PASCOLO**

1. L'estensione della superficie pascolabile del Comune di Casaletto Spartano è di complessivi ettari 2.356,8391, ed è ripartita come di seguito:

<b>SUPERFICIE PASCOLABILE TOTALE</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Superficie gravata da Uso civico (Ha)</b>	<b>Assenza di Uso civico (Ha)</b>	<b>Totale (Ha)</b>
Aree pascolive (art. 126 del regolamento regionale n. 3/2017)	1.878,9107	186,8643	2.065,7750
Boschi pascolabili (art. 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)	225,3070	65,7571	291,0641
<b>TOTALE</b>	<b>2.104,2177</b>	<b>252,6214</b>	<b>2.356,8391</b>

2. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in virtù dell'articolo 11 della Legge n. 1766/1927 e nel rispetto degli articoli 18 e 31 della L. R. 11/96 e ss.mm.ii..

3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e ss.mm.ii., delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale del Regolamento regionale n. 3/2017 nonché del Piano di Gestione Forestale.

4. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.

#### **ART. 63 - DIVIETO DI PASCOLO**

1. Il pascolo è vietato:





- a.** sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
- b.** sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;
- c.** su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi, ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2017, per un periodo non inferiore ad un anno per le aree/terreni pascolivi (articolo 126) e per un periodo non inferiore a 10 anni per i boschi (articolo 127), salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale;
- d.** sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;
- e.** su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'articolo 63 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 12, della Legge 1766/1927, dell'articolo 41 del R. D. 332/1928, dell'articolo 10 della L. R. 11/96 nonché del Regolamento regionale n. 3/2017.

**2.** Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

- a.** il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;
- b.** nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;
- c.** nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 3;
- d.** nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di sementazione;
- e.** nelle particelle forestali dove è previsto l'intervento di utilizzazione nel decennio di validità del P.G.F.;
- f.** nei cedui misti, come individuati dal Piano di Gestione Forestale laddove vi siano state ceduazioni nei sei anni precedenti;
- g.** nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
- h.** nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;
- i.** nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali.

**3.** Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue:



- a. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo sui terreni privati, appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché opportunamente recitanti a mezzo di chiudende;
- b. è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- c. caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati.

#### **ART. 64 - LICENZA DI PASCOLO E FIDA PASCOLO**

- 1. È ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida.
- 2. I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali.
- 3. La fida è pagata dagli aventi diritto prima dell'immissione al pascolo entro il 31 marzo pena la decadenza dal diritto del loro uso;
- 4. Il Comune si riserva il diritto di revocare l'uso dei pascoli entro il 30 aprile.
- 5. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'articolo 46 del R. D. 332/1928 e deve essere considerata a solo titolo di anticipo.
- 6. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "licenza di pascolo" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione comunale.
- 7. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti.
- 8. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti.

#### **ART. 65 - PASCOLO ABUSIVO**

- 1. Per il pascolo abusivo nei boschi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:
  - a. da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
  - b. da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
  - c. da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.



#### **ART. 66 - TIPOLOGIA CAPI DI BESTIAME**

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:

- a. i bovini in genere;
- b. gli equini in genere, in ottemperanza alle disposizioni della D.G.R. 19 dicembre 2017, n. 795;
- c. gli ovini ed i caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente. Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato.

#### **ART. 67 - FIDA ALTRUI**

1. È proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'articolo 61 del presente Regolamento.

2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolabile ed il divieto di fida propria per anni due.

#### **ART. 68 - CUSTODIA DEL BESTIAME**

1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca.

2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.

3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 18 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame grosso (bovino/equino) o 100 capi di bestiame minuto.

#### **ART. 69 - PRESCRIZIONI PER LA FIDA**

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono:

- a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
- b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi;



- c. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie;
- d. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale oltre che per l'anno in corso;
- e. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.
- f. essere in regola con quanto previsto dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136", e successive modifiche ed integrazioni.

### ART. 70 - PRODUTTIVITÀ DEI PASCOLI

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, l'ingresso su territori pascolivi, gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017.

2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

### ART. 71 – CARICO DI BESTIAME - DURATA E PERIODO DEL PASCOLO

In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale, nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017, il carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolabili, espresso in UBA e distinto per specie è il seguente:

Tipologia di area pascolabile	Superficie (Ha)	Carico massimo di bestiame (UBA)*	
		UBA per Ha/anno	UBA Totali/anno
Aree pascolive (art. 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)	2.065,7750	0.35	723,02
Boschi pascolabili (art. 126 del Regolamento regionale n. 3/2017)	291,0641	0.17	49.48
<b>TOTALE</b>	<b>2.356,8391</b>		<b>772.50</b>

\* Coefficiente di conversione capo/UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016: tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA; equini di oltre 6 mesi = 1 UBA; bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; bovini ed equini di età inferiore ai 6 mesi = 0,4 UBA; ovi – caprini = 0.15 UBA.



2. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio. Al di sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi all'anno (articolo 1, comma 100, L. R. n. 16/2014) ovvero nel periodo dal 16 maggio al 30 settembre.
3. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni pascolivi interessati, gravati o meno da diritto di uso civico, tutti gli animali.
4. I terreni interessati dal pascolo, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare per il periodo invernale.
5. Il Sindaco con motivata ordinanza potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verificano eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari.

## ART. 72- TERRITORI DI PASCOLO

1. Il demanio comunale interessato dalla pratica dell'esercizio del pascolo è così individuato:

Dati catastali			Ripartizione della superficie catastale								
Comune	Foglio	Particella	Totale (a + d)	Di cui boschi (Ha)				Di cui pascoli (Ha)			
				Superficie utile boscata a = b + c	Superficie Pascolabile (P.L.T.) (b)	Superficie non pascolabile (c)	Carico max - UBA totali/anno	Superficie Pascoliva totale (d = e + f)	Superficie Pascoliva (e)	Esclusa dal pascolo (f)	Carico max - UBA totali/anno
Casaleto Spartano	1	1	272,3962					272,3962	53,6885	218,7077	18,79
	1	2	4,9599	4,0547	4,0448	0,0099	0,69	0,9052	0,9052		0,32
	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>26,4092</u>	-	-	-	-	<u>26,4092</u>	<u>26,0541</u>	<u>0,3551</u>	<u>9,12</u>
	1	6	3,2772					3,2772	3,2700	0,0072	1,14
	1	9	2,5979					2,5979	2,5900	0,0079	0,91
	<u>1</u>	<u>37 ex 11</u>	<u>7,2079</u>	-	-	-	-	<u>7,2079</u>	<u>7,2079</u>	-	<u>2,52</u>
	2	1	2,0774					2,0774	2,0774		0,73
	2	72	40,1317					40,1317	40,0000	0,1317	14,00
	2	89	4,5108					4,5108	4,5108		1,58
	2	99	0,9530					0,9530	0,9530		0,33
	3	50	4,0558					4,0558	4,0000	0,0558	1,40
	3	51	41,5673	7,3193		7,3193		34,2480	34,2480		11,99
	4	2	61,6753					61,6753	61,0000	0,6753	21,35
	4	156	2,2581					2,2581	2,2500	0,0081	0,79
	4	213	1,0037					1,0037	1,0037		0,35
	4	239	45,4559					45,4559	45,0000	0,4559	15,75
	5	2	10,5425					10,5425	8,4400	2,1025	2,95
	<u>5</u>	<u>40</u>	<u>0,2827</u>	-	-	-	-	<u>0,2827</u>	<u>0,2827</u>	-	<u>0,10</u>
	5	58	226,9689					226,9689	21,4788	205,4901	7,52
	<u>5</u>	<u>110</u>	<u>1,6734</u>	-	-	-	-	<u>1,6734</u>	<u>1,6734</u>	-	<u>0,59</u>



## REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI - Comune di CASALETTO SPARTANO (SA)

5	152	1,3868					1,3868	1,3868		0,49
5	154	1,1599					1,1599	1,1500	0,0099	0,40
5	156	4,5613					4,5613	4,5600	0,0013	1,60
6	45	4,7808					4,7808	4,7000	0,0808	1,65
6	77	<u>0,5064</u>	-	-	-	-	<u>0,5064</u>	<u>0,5064</u>	-	<u>0,18</u>
6	108	1,8256					1,8256	1,7978	0,0278	0,63
6	117	213,8616					213,8616	61,2685	152,5931	21,44
6	118	38,6083	20,3343		20,3343		18,2740	18,2740		6,40
6	120	1,2860					1,2860	1,2860		0,45
6	126	<u>1,1879</u>	-	-	-	-	<u>1,1879</u>	<u>1,1879</u>	-	<u>0,42</u>
7	3	17,6203					17,6203	17,4463	0,1740	6,11
7	10	4,4944					4,4944	4,4900	0,0044	1,57
7	14	78,4584					78,4584	78,0000	0,4584	27,30
7	16	65,2979	65,2979	65,2979		11,10				
8	40	9,1889					9,1889	9,1889		3,22
8	41	1,7591					1,7591	1,7591		0,62
8	54	14,3485					14,3485	13,5000	0,8485	4,73
8	55	249,8094					249,8094	248,0000	1,8094	86,80
8	62	0,5383					0,5383	0,5383		0,19
9	2	235,8261					235,8261	125,8220	110,0041	44,04
9	49	26,5512	26,5512	26,3690	0,1822	4,48				
9	58	76,6416					76,6416	76,6416		26,82
9	59	<u>21,7741</u>	<u>0,1254</u>	-	<u>0,1254</u>	-	<u>21,6487</u>	<u>21,6050</u>	<u>0,0437</u>	<u>7,56</u>
9	60	11,8269	11,8269	11,7335	0,0934	1,99				
9	66	3,1093					3,1093	3,1093		1,09
9	115	3,7880	3,7880	3,7515	0,0365	0,64				
10	1	6,0234					6,0234	5,9819	0,0415	2,09
10	3	22,2181					22,2181	22,1034	0,1147	7,74
10	12	114,5394					114,5394	113,5772	0,9622	39,75
10	16	100,6663	93,3697		93,3697		7,2966	7,2966		2,55
10	85	53,2480					53,2480	3,0000	50,2480	1,05
10	112	13,7633					13,7633	13,7000	0,0633	4,80
10	127	61,8457	55,0893		55,0893		6,7564	6,7564		2,36
10	145	21,4685					21,4685	18,4865	2,9820	6,47
10	213	26,6681	25,0987		25,0987		1,5694	1,5694		0,55
11	38	8,3033	8,3033	8,3033		1,41				
11	201	6,0535					6,0535	6,0535		2,12
11	266	24,0005					24,0005	7,9044	16,0961	2,77
12	20	2,2213					2,2213	2,2213		0,78
13	6	2,2782					2,2782	2,0000	0,2782	0,70
13	7	1,2765					1,2765	1,2765		0,45
13	36	2,1192					2,1192	2,1192		0,74
13	80	1,1218					1,1218	1,1218		0,39
14	19	1,7578					1,7578	1,7000	0,0578	0,60



## REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI - Comune di CASALETTO SPARTANO (SA)

14	46	2,3300					2,3300	2,3300		0,82
14	58	5,1309					5,1309	5,1309		1,80
14	132	23,9602					23,9602	23,9602		8,39
14	177	3,3407					3,3407	3,3407		1,17
14	181	1,5093					1,5093	1,5093		0,53
15	6	<u>61,4054</u>	<u>60,6320</u>	<u>49,7940</u>	-	<u>8,46</u>	<u>0,7734</u>	<u>0,7734</u>	-	<u>0,27</u>
15	83	<u>62,2955</u>	-	-	-	-	<u>62,2955</u>	<u>61,0000</u>	<u>1,2955</u>	<u>21,35</u>
15	106	101,1602					101,1602	65,0000	36,1602	22,75
16	17	14,8112					14,8112	13,5000	1,3112	4,73
16	90	12,6276					12,6276	12,0000	0,6276	4,20
17	3	<u>3,5716</u>	-	-	-	-	<u>3,5716</u>	<u>3,5000</u>	<u>0,0716</u>	<u>1,23</u>
17	32	56,9291					56,9291	50,0000	6,9291	17,50
18	53	12,2480					12,2480	12,0000	0,2480	4,20
18	61	5,4927					5,4927	5,4927		1,92
18	75	0,3580					0,3580	0,3580		0,13
18	83	0,5221					0,5221	0,5221		0,18
18	85	0,6142					0,6142	0,6142		0,21
18	87	1,3869					1,3869	0,1118	1,2751	0,04
18	88	<u>1,8951</u>	<u>1,8951</u>	<u>1,3869</u>	<u>0,5082</u>	<u>0,24</u>	-	-	-	-
18	89	1,4294					1,4294	1,0000	0,4294	0,35
18	94	2,0605					2,0605	2,0000	0,0605	0,70
19	167	23,6485					23,6485	23,3555	0,2930	8,17
19	211	22,4923					22,4923	22,0542	0,4381	7,72
20	118	3,0182					3,0182	3,0000	0,0182	1,05
20	249	4,8106					4,8106	4,7900	0,0206	1,68
20	254	4,1355					4,1355	4,1167	0,0188	1,44
20	256	<u>0,1434</u>	-	-	-	-	<u>0,1434</u>	<u>0,1434</u>	-	<u>0,05</u>
21	81	1,0700					1,0700	1,0700		0,37
21	388	7,3379					7,3379	7,3379		2,57
21	103	1,2737					1,2737	1,2700	0,0037	0,44
21	117	1,3713					1,3713	1,3700	0,0013	0,48
21	155	1,4010					1,4010	1,4000	0,0010	0,49
21	181	1,7127					1,7127	1,7100	0,0027	0,60
22	73	<u>0,1911</u>	-	-	-	-	<u>0,1911</u>	<u>0,1911</u>	-	<u>0,07</u>
22	134	<u>0,8509</u>	-	-	-	-	<u>0,8509</u>	<u>0,8509</u>	-	<u>0,30</u>
22	137	<u>0,2341</u>	-	-	-	-	<u>0,2341</u>	<u>0,2341</u>	-	<u>0,08</u>
22	151	1,4644	1,4644	1,4644		0,25				
22	153	0,4691					0,4691	0,4691		0,16
22	157	<u>0,8041</u>	-	-	-	-	<u>0,8041</u>	<u>0,8041</u>	-	<u>0,28</u>
22	167	<u>1,7109</u>	-	-	-	-	<u>1,7109</u>	<u>1,7109</u>	-	<u>0,60</u>
22	193	7,1648	7,1648	7,1648		1,22				
23	13	<u>5,4672</u>	-	-	-	-	<u>5,4672</u>	<u>2,7000</u>	<u>2,7672</u>	<u>0,95</u>
24	85	0,8889					0,8889	0,8869	0,0020	0,31
24	138	1,1826					1,1826	1,1826		0,41



## REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI - Comune di CASALETTO SPARTANO (SA)

25	1	4,8532					4,8532	2,2575	2,5957	0,79
25	2	3,3768					3,3768	1,9592	1,4176	0,69
25	4	22,6861	22,6861	22,6500	0,0361	3,85				
25	5	18,2875	18,2875	18,2875		3,11				
25	266	0,2493					0,2493	0,2493		0,09
26	1	9,1202					9,1202	6,7447	2,3755	2,36
26	9	1,1356					1,1356	1,0000	0,1356	0,35
26	10	10,0028					10,0028	10,0000	0,0028	3,50
26	17	1,7342	1,7342	1,7000	0,0342	0,29				
26	28	2,5254					2,5254	2,5254		0,88
26	57	39,8070					39,8070	39,8070		13,93
26	78	1,8662					1,8662	1,8662		0,65
26	115	5,8346					5,8346	0,2500	5,5846	0,09
26	258	2,0040					2,0040	2,0040		0,70
26	262	3,2839					3,2839	1,5871	1,6968	0,56
26	264	16,6236					16,6236	14,0000	2,6236	4,90
26	354	2,6713					2,6713	2,6400	0,0313	0,92
26	371	1,6995					1,6995	1,6995		0,59
<u>27</u>	<u>74</u>	<u>19,9445</u>	-	-	-	-	<u>19,9445</u>	<u>6,7745</u>	<u>13,1700</u>	<u>2,37</u>
27	107	58,3907					58,3907	58,3907		20,44
28	4	1,6639					1,6639	1,5000	0,1639	0,53
28	113	1,3604					1,3604	1,3604		0,48
28	114	2,7542					2,7542	2,7284	0,0258	0,95
29	4	18,9252					18,9252	18,0000	0,9252	6,30
29	6	6,2144					6,2144	6,2144		2,18
29	12	5,1254					5,1254	5,1125	0,0129	1,79
29	40	12,2824					12,2824	12,2824		4,30
29	41	64,1220					64,1220	64,0000	0,1220	22,40
30	50	1,6249					1,6249	1,6249		0,57
30	83	1,1635					1,1635	1,1635		0,41
30	84	2,6356					2,6356	2,6356		0,92
30	153	0,6224					0,6224	0,6224		0,22
30	152	4,4386	4,4386	0,7507	3,6879	0,13				
30	156	1,5195					1,5195	1,5095	0,0100	0,53
30	192	1,4724					1,4724	1,4724		0,52
30	193	1,6877					1,6877	1,6877		0,59
30	199	1,2038					1,2038	1,2038		0,42
31	3	0,2919					0,2919	0,2900	0,0019	0,10
32	80	4,3895	4,3895	4,3835	0,0060	0,75				
32	81	0,4678					0,4678	0,4678		0,16
<u>32</u>	<u>83</u>	<u>1,6239</u>	<u>1,6239</u>	<u>1,6239</u>	-	<u>0,28</u>	-	-	-	-
<u>32</u>	<u>84</u>	<u>4,0628</u>	<u>3,4745</u>	<u>3,4745</u>	-	<u>0,59</u>	<u>0,5883</u>	<u>0,5883</u>	-	<u>0,21</u>
32	85	0,1373					0,1373	0,1373		0,05
<u>32</u>	<u>88</u>	<u>9,8413</u>	<u>9,8114</u>	<u>9,4701</u>	-	<u>1,61</u>	<u>0,0299</u>	<u>0,0299</u>	-	<u>0,01</u>





## REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI - Comune di CASALETTO SPARTANO (SA)

	32	104	2,6473					2,6473	2,6473		0,93
	32	204	1,5066					1,5066	1,5066		0,53
	32	334 ex 89	6,8788	6,8788	6,8678	0,0110	1,17				
	32	395	8,0058					8,0058	8,0000	0,0058	2,80
	33	64	0,2543					0,2543	0,2543		0,09
	33	83	10,8390					10,8390	9,0000	1,8390	3,15
	33	84	8,3162	8,3162	8,3162		1,41				
	34	8	0,0786					0,0786	0,0786		0,03
	34	24	0,0589					0,0589	0,0589		0,02
	<del>34</del>	<del>186</del>	<del>0,5166</del>	-	-	-	-	<del>0,5166</del>	<del>0,5100</del>	<del>0,0066</del>	<del>0,18</del>
	34	605	11,8497					11,8497	2,0000	9,8497	0,70
	34	613	0,8047					0,8047	0,8047		0,28
	35	6	24,4516					24,4516	24,4516		8,56
	35	7	16,0413	16,0413	16,0413		2,73				
	<del>36</del>	<del>17</del>	<del>37,2517</del>	-	-	-	-	<del>37,2517</del>	<del>37,2517</del>	-	<del>13,04</del>
	<del>36</del>	<del>18</del>	<del>1,4477</del>	<del>1,4400</del>	<del>0,0077</del>	-	-	-	-	-	-
	40	1	8,8944					8,8944	8,8944		3,11
	44	5	1,8375					1,8375	1,8000	0,0075	0,63
	44	36	2,1969					2,1969	2,1969		0,77
	44	51	2,0745					2,0745	2,0745		0,73
Tortorella	23	89	83,4040					83,4040	42,0000	41,4040	14,70
	<del>24</del>	<del>1</del>	<del>47,1784</del>	<del>35,8938</del>	-	-	-	<del>11,2846</del>	<del>11,2846</del>	-	<del>3,95</del>
	24	147	38,1114	38,1114	10,1854	27,9260	1,73				
	24	148	0,2430	0,2430	0,1900	0,0530	0,03				
	25	14	2,2181					2,2181	2,2181		0,78
	27	41	7,3815	7,3815	7,3815		1,25				
	27	51	169,3428	156,9282		156,9282		12,4146	12,4146		4,35
	27	117	28,8914					28,8914	13,2145	15,6769	4,63
	27	120	11,2930	4,1520				7,1410	7,1410		2,50
	28	16	6,9379	0,4239	0,4239		0,07	6,5140	6,5140		2,28
	28	30	1,2974					1,2974	1,2974		0,45
	28	31	102,6877	91,4229		91,4229		11,2648	11,2648		3,94
<b>TOTALE</b>				<b>291,0641</b>			<b>49,48</b>		<b>2.065,7750</b>		<b>723,02</b>

\*Coefficients di conversione: - UBA/Ettari per superficie boscata = 0.17; UBA/Ettari per superficie pascoliva = 0.35.

Tali coefficienti sono stati ricavati calcolando la media del carico di UBA, nel quadriennio 2017 – 2020, assegnato a Fida.

\*\* \_\_\_\_\_: particelle catastali non gravate da uso civico.

**2. Il proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce.**



### **ART. 73 - CONTROLLO SANITARIO DEL BESTIAME AMMESSO AL PASCOLO**

1. Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria.
2. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie.
3. L'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario.

### **ART. 74 - CERTIFICATO DI LICENZA DI PASCOLO**

1. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di cui al precedente articolo 64, comma 6, rilasciato dal Comune di Casaleto Spartano (SA) indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali.

### **ART. 75 - MIGLIORAMENTO COLTURALE**

1. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Ente Delegato o Comune);

### **ART. 76 - SANZIONE PER PASCOLO NON AUTORIZZATO**

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo, cittadino o meno, del Comune di Casaleto Spartano che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune.
2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal demanio.

### **ART. 77 - ADEMPIMENTI**

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
  - a. anticipatamente dichiarare all'ufficio comunale addetto le specie ed il numero di animali;
  - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
  - c. aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare;



- d. aver indicato quale sezione del demanio intende utilizzare come pascolo, comunque individuato nel Piano di Gestione Forestale;
- e. aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;
- f. dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

#### **ART. 78 - TASSA DI FIDA PASCOLO**

1. La fida è fissata dall'amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'articolo 46 del R. D. 332/1928. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'articolo 72 del presente Regolamento.

2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.

3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima dell'immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo.

4. L'amministrazione comunale, tramite delibera del Consiglio comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatori di terreni e/o pascolivi gravati da uso civico, fino ad un massimo del 25% della tariffa base.

#### **ART. 79 - DOMANDA DI FIDA PASCOLO**

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di pascolamento, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi.

2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida, le richieste che saranno pervenute.



## **ART. 80 - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI RICHIEDENTI LA FIDA PASCOLO**

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo formato sarà pubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Per le superficie concesse in fida pascolo il carico di bestiame complessivo, distinto per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente articolo 71.

## **ART. 81 - EVENTUALE GRADUATORIA FIDA**

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
  - a. la buona condotta morale e civile;
  - b. l'essere capofamiglia;
  - c. l'essere allevatore a titolo principale;
  - d. essere cittadino residente.
2. I non residenti che presenteranno eventualmente richiesta per la licenza di pascolo saranno ammessi in via eccezionale con riserva ed accodati in graduatoria con apposito atto dell'amministrazione comunale. Essi, comunque, nel caso dei demani gravati da uso civico, saranno eventualmente ammessi ad usufruire del pascolo temporaneamente e solo dopo che saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini residenti e/o loro eredi. La fida pascolo che saranno obbligati a versare al Comune potrà essere determinata dall'amministrazione comunale in un importo diverso dai cittadini residenti e/o loro eredi;

## **ART. 82 - PAGAMENTO DELLA TASSA DI FIDA PASCOLO**

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima entro il primo mese dalla data di approvazione del "ruolo tassa fida", la seconda entro il 31 agosto.
2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo.
3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o conguagliando il primo.



### **ART. 83 - NORMA DI RINVIO**

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti contenute nel Regolamento regionale n. 3/2017 e quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

### **ART. 84 - DIVIETI**

1. È assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti.
2. È vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati.
3. È vietato nel modo più assoluto la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salve diverse esigenze dell'ente. È fatto obbligo a tutti coloro che senza alcun titolo hanno delimitato in tal senso la proprietà comunale, di eliminare immediatamente le recinzioni abusive.
4. È categoricamente vietata la sosta, il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie nelle aree demaniali adibite a pascolo.
5. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare.
6. È vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al precedente articolo 72, comma 2, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità.

### **ART. 85 - ACCERTAMENTI**

1. L'Amministrazione comunale farà accertare alla polizia municipale o altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.
2. È fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame.
3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio o di altro di individuazione denunciati dall'interessato.
4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi.
5. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).



## **ART. 86 - GRADUATORIA CRITERI DI DEMERITO**

- 1.** Nella necessità di stilare una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo:
  - a.** l'aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;
  - b.** la cattiva condotta morale e civile;
  - c.** non essere capo di famiglia;
  - d.** non essere allevatore a titolo principale;
  - e.** l'essere stato sanzionato per l'introduzione di animali non aventi diritto alla fida pascolo.

## **ART. 87 - PASCOLO ANTICIPATO O POSTICIPATO**

**1.** L'ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 71, comma 2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 79 e la mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

## **ART. 88 - SANZIONI**

- 1.** L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.
- 2.** Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo 78.

## **ART. 89 - TARIFFE DI FIDA PASCOLO**

**1.** Ai fini della determinazione del carico e delle relative penalità, dovrà farsi riferimento alle seguenti equivalenze per cui il prezzo previsto per la fida pascolo per UBA (unità di bestiame adulto), è:

<b>Categoria</b>	<b>Indice di conversione in UBA</b>	<b>Prezzo per UBA - €</b>
bovini adulti	1,0	16,00
bovini da sei mesi a due anni	0,6	14,00
bovini fino a sei mesi	0,4	12,00
ovini e caprini	0,15	12,00
equini	1,0	38,00



2. Per fatti eccezionali e per eventuale carico l'Amministrazione comunale ha la facoltà di assegnare una particolare zona per il pascolo degli equini, sempre per fatti eccezionali e per eventuale eccessivo carico potrà ridurre in percentuale i capi, di qualsiasi natura, da immettere al pascolo.

#### **ART. 90 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DI FIDA**

1. Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture propedeutiche e dedicate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne).

#### **ART. 91 - CONTROLLI**

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dai Carabinieri Forestale e dal Comando di Polizia Municipale.

2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio.

#### **ART. 92 - MODIFICHE**

1. Per la modifica del Regolamento ne rispetto delle leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio comunale.

#### **ART. 93 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.

2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'articolo 61 del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R. D. n. 332/1928.



## CAPITOLO 4 – MISURE DI CONSERVAZIONE IN AREA ZSC IT 8050022 ‘MONTAGNE DI CASALBUONO’

### ART. 94 – INTRODUZIONE

Gli usi civici del Comune di Casaleto Spartano ricadono per la maggior parte, all'interno del Sito ZSC IT 8050022 ‘Montagne di Casalbuono, Zona Speciale di Conservazione, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

### ART. 95 – OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE

L'obiettivo principale è quello di mantenere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

Gli obiettivi specifici di conservazione sono:

- migliorare le conoscenze sullo stato di conservazione di habitat e specie indicate in tabella (Tab. );
- rendere compatibile con le esigenze di conservazione la fruibilità del sito e le attività agro-silvopastorali;
- sviluppare attività economiche sostenibili che garantiscano nel tempo lo stato di conservazione delle specie e degli habitat;
- migliorare lo stato di conservazione dell'habitat 9210 e 9340;
- attuare la gestione sostenibile dell'habitat 9210;
- prevenire il danneggiamento dell'habitat 8310;
- prevenire la chiusura e/o il degrado degli habitat secchi 5330, 6220, 6210, 6210pf;
- garantire la conservazione e la naturalità degli ambienti rocciosi (8310) e ipogei (8210);
- migliorare l'habitat delle specie indicate in tabella;
- prevenire l'ibridizzazione di *Canis lupus* con i cani vaganti.

Codice Habitat	Descrizione Habitat
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
6210pf	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee)





6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
9210	Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

<b>Gruppo</b>	<b>Specie (Nome scientifico)</b>	<b>Specie (Nome comune)</b>
ANFIBI	<i>Bombina pachipus</i>	Ululone appenninico o ululone italiano
ANFIBI	<i>Salamandrina terdigitata</i>	Salamandrina dagli occhiali
ANFIBI	<i>Triturus carnifex</i>	Tritone cretato italiano
INSETTI	<i>Cerambyx cerdo</i>	Cerambice della quercia
INSETTI	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Azzurrina di Mercurio
INSETTI	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Falena dell'edera
INSETTI	<i>Melanargia arge</i>	Arge
MAMMIFERI	<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastello
MAMMIFERI	<i>Canis lupus</i>	Lupo
MAMMIFERI	<i>Myotis blythii</i>	Vespertilio di Blyth
MAMMIFERI	<i>Myotis myotis</i>	Vespertilio maggiore
MAMMIFERI	<i>Rhinolophus euryale</i>	Ferro di cavallo euriale
MAMMIFERI	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Ferro di cavallo maggiore
MAMMIFERI	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Ferro di cavallo minore
RETTILI	<i>Elaphe quatuorlineata</i>	Cervone

#### **ART. 96 – MISURE DI CONSERVAZIONE**

Le seguenti misure si aggiungono alle disposizioni nazionali e regionali in materia di conservazione e tutela della biodiversità; qualora diversamente disposto, tra quanto riportato in queste misure e quanto previsto in altri provvedimenti normativi, si intende applicare le misure più restrittive.

Le seguenti misure si applicano in tutto il territorio del ZSC o, se diversamente indicato, limitatamente ai territori occupati dagli habitat e dalle specie indicate in ciascuna misura.



## ART. 97 – MISURE REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE

Nel territorio del SIC ricadente nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sono in vigore le “Norme di Attuazione del Piano del Parco” di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Campania N. 617 del 13 aprile 2007 e le disposizioni dell'art. 11 della L. n. 394/91 e succ.mm.ii..

Nel territorio del ZSC ricadente nelle Aree Contigue del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è vigente quanto disposto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania N. 516 del 26 marzo 2001.

Inoltre, in tutto il territorio del ZSC si applicano i seguenti obblighi e divieti:

- negli habitat 9210, 9340, è fatto divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dal soggetto gestore dei diritti collettivi locali; tale obbligo potrà essere derogato solo se l'abbattimento si impone per esigenze connesse con la realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica autorizzati dal soggetto gestore (9210, 9340, *Cerambyx cerdo*);
- è fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici (6210, 6210pf, 6220);
- è fatto divieto di alterare, distruggere, prelevare e danneggiare anche parzialmente le piante per una fascia di rispetto di 200 metri dall'ingresso della cavità (8310);
- è fatto divieto di arrampicata libera al di fuori delle vie attrezzate e su vie attrezzate non previste dal piano di gestione e/o autorizzate dal soggetto gestore e sottoposte a Valutazione di Incidenza (8210);
- è fatto divieto di asportazione, danneggiamento e distruzione anche parziale di concrezioni, animali e piante vive o morte reperti fossili, antropologici, archeologici, paleontologici, ad eccezione delle attività svolte a fini di ricerca scientifica, autorizzate dal soggetto gestore (8310);



- negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione, ed uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici (6210, 6210pf, 6220);
- negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di forestazione (6210, 6210pf, 6220);
- è fatto divieto di ingresso nelle grotte non sfruttate turisticamente. Il soggetto gestore può autorizzare l'accesso per scopo esplorativo, di ricerca e di formazione (8310);
- negli habitat 6210 e 6210pf, è fatto divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici montati sul suolo (6210, 6210pf);
- negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo (6210, 6210pf, 6220);
- negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di modifica della destinazione d'uso (6210, 6210pf, 6220);
- è fatto divieto di ostruzione e/o occlusione delle cavità e grotte naturali (8310, chiroterri);
- negli habitat 6210, 6210pf, è fatto divieto di pascolo di equini (6210, 6210pf);
- è fatto divieto di pascolo per ridurre la predazione delle plantule delle specie arboree ed arbustive nell'habitat 9210; nelle more dell'adeguamento della carta degli habitat di cui al punto 5.3, la misura si applica secondo quanto previsto dalla tabella allegato n. 6 delle presenti misure di conservazione (9210);
- è fatto divieto di pulizia dei fontanili al di fuori del periodo compreso tra il 1 agosto e il 30 settembre (*Triturus carnifex*, *Bombina pachipus*);
- negli habitat 6210pf, 6220, è fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali caratteristiche di questo habitat con particolare riferimento a tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidacee (6210pf, 6220) e riportate in allegati 2 e 3;
- sulle rupi è fatto divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali riportate in allegato 5 (8210);
- è fatto divieto di realizzazione di interventi atti allo sfruttamento turistico o per altro scopo delle grotte (passerelle, impianti di illuminazione, etc); il divieto vale anche per i rami ancora non sfruttati dal punto di vista turistico all'interno di grotte già utilizzate a questo scopo (8310, chiroterri);
- negli habitat 6210, 6210pf, 6220, è fatto divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali ad eccezione dei ricoveri per la difesa dalla predazione del Lupo e la realizzazione di piccole strutture permanenti per la lavorazione del latte e la vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzate dal soggetto gestore (6210, 6210pf, 6220);



- negli habitat 9210 e 9340, è fatto obbligo di conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati (età media pari almeno al doppio del turno di taglio) di proprietà pubblica, fatte salve esigenze di difesa idrogeologica e le condizioni stazionarie (9210, 9340);
- è vietata la rimozione dei fontanili e la loro ristrutturazione in modalità diverse da quelle indicate dal piano di gestione; nelle more di redazione del Piano di Gestione sono consentiti solo interventi di ristrutturazione che prevedano l'utilizzo di muri in pietra previo Valutazione di Incidenza (*Triturus carnifex*, *Bombina pachipus*);
- nell'habitat 9210, in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata* o individui con diametro ad altezza di petto d'uomo superiore a 30 cm appartenenti a specie autoctone diverse dal faggio, è fatto obbligo di utilizzare tutti gli accorgimenti tesi a ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta (9210);
- in caso di pulizia di fontanili è fatto obbligo di intervenire esclusivamente con strumenti a mano e lasciando la vegetazione rimossa nei pressi del fontanile (*Triturus carnifex*, *Bombina pachipus*);
- per il bestiame oggetto di monticazione e/o transumanza è fatto divieto di effettuare i trattamenti antiparassitari meno di 20 giorni prima della data di movimentazione verso le zone montane (6210, 6210pf);
- nell'habitat 9210, è fatto divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium* (9210);
- nell'habitat 9210, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso (9210).



## CAPITOLO 5 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

**ART. 98 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE (L.R. 11/96, Allegato C, art. 47 e tabella B.bis, art.178.bis del Regolamento regionale n. 3/2017)**

1. Per le violazioni di cui al Regolamento Regionale n.3/2017 si applicano le sanzioni di cui all'articolo n. 47, comma 1, e alla tabella B bis dell'Allegato C della L. R. n. 11/96, con importo espresso in euro, come precisato nei commi successivi.

2. Si applicano le sanzioni disposte dall'articolo 47, comma 1, e dalla tabella B bis dell'Allegato C della L. R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 7, 8 e 9; 76;

b. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 15 e 14.bis; 77 commi 2, 3, 7, 8 e 9; 78 commi 1, 2 e 3;

c. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame, per le violazioni di cui agli articoli 77 comma 10 lettere a) e b); 126 comma 3 lettera c); 127 comma 1 lettera c);

d. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui agli articoli 63 commi 1, 2, 3, 4 e 5; 71 comma 4; 72;

e. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione o per ogni pianta, per le violazioni di cui all'articolo 78 comma 7;

f. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni ettaro o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 36 comma 1; 40 commi 5 e 6; 41 comma 1; 116 comma 1;

g. somma variabile da un minimo di euro 30,00 ad a un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui all'articolo 59;

h. somma variabile da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 60 e 61;



- i.** somma variabile da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni metro lineare, per le violazioni di cui all'articolo 81;
  - j.** somma variabile da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00, per le violazioni di cui agli articoli 30 comma 7; 31 comma 14 e 15; 39; 44; 46; 47; 48; 50; 86 commi 1, 2 lettere a), b) e d); 87 comma 1 lettere a), b) e d);
  - k.** somma variabile da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00, per le violazioni di cui agli articoli 79 comma 11; 125 comma 1; 128 comma 2; 132 commi 1, 2 e 3; 134; 135; 136; 137; 138;
  - l.** somma variabile da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00 e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame, per le violazioni di cui agli articoli 126 commi 3 lettere a) e b) e 4; 127 comma 1 lettere a), b), d), e), f); 128 comma 1; 129 comma 1;
  - m.** somma variabile da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame, per le violazioni di cui all'articolo 130 comma 1;
  - n.** somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, per le violazioni di cui all'articolo 125 commi 2, 3, 4 e 5;
  - o.** somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui agli articoli 26; 31 comma 2; 57; 62; 64 comma 1; 65 comma 1, 3 e 4; 66 commi 2, 3 e 4; 68; 69; 70 commi 4, 12 e 16; 73; 74 commi 3, 6 e 7.
- 3.** Si applicano le sanzioni amministrative previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, per le violazioni di cui all'articolo 75 commi 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento;
- 4.** Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96, per le violazioni di cui agli 30 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 31 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 74 comma 7.bis del presente regolamento;
- 5.** Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 10 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96, per le violazioni di cui agli articoli 143; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 153 commi 3, 4 e 5; 154; 155; 156 commi 1 e 3; 158; 159; 160 commi 1 e 3; 161; 162 del presente regolamento;
- 6.** Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96, per le violazioni di all'articolo 58 del presente regolamento;
- 7.** Si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96 oltre al pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato, per le violazioni di cui agli articoli 61.bis; 77 commi 4, 5 e 6 del presente regolamento;



**8.** Al fine di consentire la corretta individuazione dei precetti e delle relative sanzioni, è adottata la seguente tavola di corrispondenza tra i precetti del presente regolamento e le sanzioni amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'articolo n. 47, comma 1, e alla tabella B bis dell'Allegato C della L.R. n. 11/96: (vedere 112

TABELLE)

**9.** Per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale si applicano le tabelle A e B allegate all'Allegato C della L.R. n. 11/1996.”.